

Unione domestica registrata

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata). Entrata in vigore: 1° gennaio 2007

L'unione domestica registrata comporta per i partner una comunione di vita, con le responsabilità che ne derivano. I partner si devono vicendevolmente assistenza e rispetto, e provvedono in comune, ciascuno secondo le proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

Condizioni

Per poter costituire un'unione domestica, i partner devono soddisfare le condizioni previste dalla legge:

- i partner devono avere compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento;
- non devono essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati;
- gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale;
- i parenti in linea retta (per discendenza o adozione), i fratelli e le sorelle germani consanguinei o uterini non possono costituire un'unione domestica registrata (è dunque esclusa, p. es., l'unione tra fratelli, tra sorellastre, tra padre e figlio, tra madre e figlia adottiva, tra nonno e nipote);
- almeno uno dei partner è domiciliato in Svizzera o ha la cittadinanza svizzera.

Due partner stranieri e domiciliati all'estero non possono contrarre un'unione domestica in Svizzera.

Procedura preliminare

I partner si rivolgono all'Ufficio dello stato civile del domicilio di uno di essi e producono i documenti necessari.

Per i cittadini svizzeri:

certificato di stato civile e certificato di domicilio.

Per i cittadini stranieri:

certificato di domicilio e i documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di provenienza concernenti la nascita, il sesso, il nome, l'origine, lo stato civile e la nazionalità.

Per i partner che hanno alle spalle un matrimonio o un'unione domestica registrata:

un documento attestante lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata.

Presso l'Ufficio dello stato civile è possibile ottenere il modulo con cui chiedere la costituzione dell'unione domestica registrata.

Dopo aver compilato (e ritornato) il modulo e prodotto i documenti necessari, i partner devono dichiarare personalmente dinanzi all'ufficiale dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione.

L'ufficiale dello stato civile esamina la domanda e comunica per scritto ai richiedenti se l'unione può essere costituita e registrata. L'Ufficio dello stato civile concorda con i partner i dettagli della registrazione. L'unione va registrata entro tre mesi dalla notifica della decisione attestante l'esito positivo della procedura preliminare.

Per gli svizzeri all'estero: la domanda può essere presentata per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare. L'esame della domanda compete all'Ufficio dello stato civile del luogo in cui si intende contrarre l'unione registrata.

Registrazione dell'unione domestica

L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione. L'ufficiale consegna quindi un attestato ai partner.

Spese

L'Ufficio dello stato civile riscuote un emolumento per l'iscrizione dell'unione domestica (procedura preliminare e registrazione dell'unione) e il rilascio di documenti.

Riconoscimento di un'unione domestica registrata in un Paese estero

La Svizzera riconosce le unioni domestiche costituite e registrate all'estero se sono conformi ai principi dell'ordinamento giuridico svizzero.

L'unione viene iscritta nel registro dello stato civile «Infostar» se uno dei partner è di nazionalità svizzera o è domiciliato in Svizzera. La domanda di riconoscimento, corredata dei documenti relativi all'unione domestica registrata, va inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).

La rappresentanza svizzera verifica e certifica l'autenticità dei documenti prodotti, provvedendo se necessario alla loro traduzione in una lingua ufficiale (a spese dei richiedenti). Trasmette quindi tali documenti alla competente autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per gli svizzeri all'estero: l'autorità del Cantone di origine; per i domiciliati in Svizzera: l'autorità del Cantone di domicilio).

L'autorità di vigilanza statuisce in merito al riconoscimento dell'unione domestica. Se le condizioni sono soddisfatte, pronuncia una decisione con cui autorizza l'iscrizione dell'unione domestica. In virtù di tale decisione l'unione domestica registrata all'estero può essere iscritta in «Infostar», il registro svizzero dello stato civile.

Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

Nuovo stato civile

Nei moduli ufficiali e nella corrispondenza con le autorità occorre indicare correttamente lo stato civile. Il nuovo stato civile è «in unione domestica registrata» oppure, in caso di scioglimento giudiziale dell'unione, di annullamento della stessa o di morte del partner, «unione domestica sciolta».

Abitazione comune

Costituendo l'unione domestica registrata, i partner si uniscono in una comunione di vita. I partner stabiliscono di concerto se intendono avere un'abitazione comune o vivere in due o più abitazioni. Nessuno dei due partner può, senza il consenso esplicito dell'altro, alienare l'abitazione o disdire il contratto di locazione.

Effetti dell'unione domestica registrata

Effetti di carattere personale

Cognome ed attinenza di partner svizzeri

Con la costituzione dell'unione domestica registrata ogni partner mantiene il cognome che portava prima dell'unione; l'unione domestica registrata non ha nessun effetto legale sul cognome. Lo stesso vale per l'attinenza. Tuttavia, per permettere di evidenziare il loro legame personale, sussiste la possibilità di far iscrivere un'indicazione relativa al „cognome di partenariato“ nel passaporto (non però sulla carta d'identità) nella rubrica „integrazione ufficiale“. I cognomi vanno iscritti senza apporre un trattino tra un cognome e l'altro. Questo "cognome di partenariato" è comunque irrilevante giuridicamente.

Se i partner sono cittadini stranieri domiciliati in Svizzera, possono chiedere all'ufficiale dello stato civile che il nome sia regolato dal diritto del Paese d'origine di uno di essi (art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato, LDIP, RS 291). Talune legislazioni straniere (p. es. Germania e Paesi scandinavi) consentono ai partner di scegliere un cognome comune.

Cittadinanza svizzera per partner stranieri

A differenza di quanto previsto per il coniuge straniero di un coniuge svizzero, la legge non sancisce la possibilità della naturalizzazione agevolata per l'acquisto della cittadinanza svizzera da parte della partner straniera rispettivamente del partner straniero. Comunque è sufficiente che la partner di una cittadina svizzera o che il partner di un cittadino svizzero abbia risieduto per cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda e che viva da almeno tre anni in unione domestica registrata con la partner svizzera o con il partner svizzero (art. 15 cpv. 5 della Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera [Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0]). Per l'unione domestica registrata tra cittadini stranieri vale quanto segue: la domanda per l'ottenimento della concessione dell'autorizzazione di naturalizzazione può essere posta soltanto dalla straniera o dallo straniero che ha risieduto in Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono l'inoltro della domanda; nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che la richiedente o il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte; se la domanda di autorizzazione viene presentata congiuntamente dalle partner o dai partner in unione domestica registrata e se soltanto una delle due o uno dei due adempie a uno o all'altro di questi due requisiti, è sufficiente che l'altra o l'altro partner abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda, a condizione che la partner o il partner viva in unione domestica registrata con l'altra partner o con l'altro partner da almeno tre anni; questi termini si applicano anche alla richiedente o al richiedente la quale partner registrata o il cui partner registrato è già stata/o naturalizzata/o individualmente (art. 15 cpv. 6 LCit).

Effetti di carattere economico

Ciascun partner dispone dei propri beni e risponde dei propri debiti con tali beni. Tale sistema corrisponde al regime della separazione dei beni previsto dal diritto matrimoniale. Ciascun partner è nondimeno tenuto, se richiesto, a informare l'altro sui propri redditi, la propria sostanza e i propri debiti. Ad istanza di parte, il giudice può inoltre obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti. La convenzione patrimoniale va stipulata per atto pubblico (steso da un notaio o da un altro pubblico ufficiale).

Per agevolare la preservazione delle prove, ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

Nel diritto successorio, nel diritto delle assicurazioni sociali, nella previdenza professionale e nel diritto fiscale le coppie omosessuali sono equiparate ai coniugi. Se un partner decede, il partner superstite è equiparato a un vedovo per quanto attiene all'AVS e alla previdenza professionale.

Comunicazioni

È opportuno che il locatore dell'abitazione comune venga informato della costituzione dell'unione domestica, in quanto un'eventuale disdetta è valida soltanto se viene notificata separatamente a entrambi i partner.

Unione domestica registrata e figli

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita. La legge non consente neppure l'adozione degli eventuali figli del partner.

Se una persona ha figli, il partner registrato l'assiste nell'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e può all'occorrenza (p. es. in caso di malattia o di assenza) rappresentarla nell'esercizio dell'autorità parentale.

Scioglimento dell'unione domestica

I partner possono domandare congiuntamente al giudice lo scioglimento dell'unione domestica. Se i partner vivono separati da almeno un anno, ognuno di essi può inoltre chiedere unilateralmente lo scioglimento dell'unione.

Come in caso di divorzio, le prestazioni di uscita della previdenza professionale vengono divise tra i partner. Dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento. Se durante l'unione domestica registrata uno dei partner ha tuttavia dovuto limitare la propria attività lucrativa o non ha potuto esercitarne alcuna a causa della ripartizione dei compiti, l'altro è tenuto a versargli un adeguato contributo di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

Registered Partnership

Federal Act on Registered Partnerships between Persons of the Same Sex (Same-Sex Partnership Act)

Entry into force: 1 January 2007

A registered partnership commits partners of the same sex to lead their lives as a couple and to assume joint responsibilities. Partners must support and respect each other. They must each contribute, as far as they are able, to the upkeep of their lives together.

Conditions

To form a registered partnership, partners must meet the following legal requirements:

- Partners must be over the age of 18 years and capable of proper judgement;
- They must not already be married or already be living in a registered partnership;
- Persons subject to a guardianship order must obtain the consent of their legal guardian;
- Partners must not be directly related. No one may form a partnership with his or her brother or sister, father or mother or with a grandparent, irrespective of whether they are related by blood or by adoption.
- One of the two partners must hold Swiss nationality or be resident in Switzerland.

If neither of the partners hold Swiss nationality or reside in Switzerland, they may not form a same-sex partnership in Switzerland.

Preliminary procedure

The partners must go in person to the registry office in the place where one of them is resident and must produce the following documents:

Swiss nationals:

A personal civil status certificate and a certificate of permanent residence or certificate of domicile.

Foreign nationals:

A certificate of domicile and documents issued by their own country relating to their birth, sex, surname, parentage, civil status and nationality.

Partners previously married or living in a registered partnership:

Confirmation of the dissolution of the marriage or registered partnership.

The application form to register a partnership can be requested from the relevant registry office.

After completing and returning this form and producing the necessary documents, the partners must also declare in person to the registrar that they meet all the legal requirements.

The registrar will examine the application and inform the partners whether the partnership can be registered. The details of the registration procedure will be decided in agreement with the registry office. Registration must occur within three months of notification being given of the decision that the preliminary procedure has been successfully completed.

Swiss nationals living abroad may file their application through the relevant diplomatic or consular representation.

Formation of the partnership

The two partners make a declaration before the registrar that they wish to form a partnership. The registrar will then call on them to sign the partnership document and will issue them with a partnership certificate.

Costs

The registry office charges a fee for registering the partnership (preliminary procedure and formation of the partnership) and for the documents issued.

Recognition of same-sex partnerships formed abroad

A partnership that has been validly registered abroad will be recognised in Switzerland if it complies with Swiss legal principles.

The partnership will be recorded in the “Infostar” civil status register if one of the partners holds Swiss nationality or is resident in Switzerland. The application for recognition must be filed with the Swiss representation (embassy or consulate) together with the documents on the registered partnership.

The Swiss representation will verify the authenticity of the documents, certify them and then translate them, if necessary, into an official language of Switzerland (in return for a fee). The documents will then be sent to the civil status supervisory authority in the relevant canton. The supervisory authority of the canton of origin will be responsible for Swiss nationals.

The cantonal supervisory authority will decide whether the partnership can be recognised. If the requirements are met, it will authorise the partnership to be recorded in the registers. Based on this decision, the partnership formed abroad may therefore be recorded in the “Infostar” civil status register.

A marriage celebrated abroad between persons of the same sex will be recognised in Switzerland as a registered partnership.

New civil status

Civil status must always be indicated on official forms and in correspondence with the authorities. The official term is “in a registered partnership” or “partnership dissolved” after the legal dissolution of the partnership or the death of a partner.

Joint home

The two partners undertake, as a result of registering the partnership, to lead their lives as a couple. They decide together whether they want to live in the same home or in two or more homes. One partner cannot sell or terminate the lease for the joint home without the express consent of the other partner.

Effects of the registered partnership

Personal effects on the partners

Surname and citizenship of Swiss partners

After forming the registered partnership each partner keeps his or her previous surname; the registered partnership has no legal effect on the surname, or on the place of origin of Swiss citizens. However, in order to indicate the nature of their personal relationship, partners are permitted to have a “partnership name”, a combined surname made up of their two surnames (without a hyphen in between), entered in their passports (but not on their identity cards) in the section on “official endorsements”. This “partnership name” does not have any legal significance, however.

Foreign partners who live in Switzerland can declare to the registrar that they want their surnames to be governed by their national law (Article 37(2) of the Federal Act on Private International Law; LDIP SR 291¹). In some countries (e.g. Germany, Scandinavian countries), the national law allows partners to bear a shared surname.

Swiss citizenship for foreign partners

The Same-Sex Partnership Act does not provide for any form of simplified naturalisation for foreign partners, as is the case for foreign spouses of Swiss citizens. However, it is sufficient for naturalization if the registered partner of a Swiss citizen has been resident in Switzerland for a total of five years, whereby one year must be immediately before the application is made, provided he or she has lived in a registered partnership with the Swiss citizen for three years (Article 15 para. 5 of the Federal Act of 29 September 1952 on the Acquisition and Loss of Swiss Citizenship [Citizenship Act; SR 141.0]). In the case of a registered partnership between non-Swiss citizens, an application for naturalisation may only be made by persons who have lived in Switzerland for a total of twelve years, three of which must be in the five years prior to the application being made. In relation to the period of twelve years, any period during which the applicant was aged between 10 and 20 and living in Switzerland counts as double. If a couple registered as partners submit their applications at the same time, but only one of the partners fulfils the requirements, it is sufficient if the other partner has been resident in Switzerland for a total of five years, whereby one year must be immediately before the application is made, provided he or she has lived in a registered partnership with the Swiss citizen for three years. These periods also apply to an applicant whose registered partner has already successfully acquired Swiss citizenship (Article 15 para. 6 of the Federal Act).

Financial effects of the partnership

Each partner has a right of free disposal over his or her own property and is solely responsible for his or her debts. This system corresponds to the system of separation of assets under matrimonial law. Each partner is obliged, if requested, to inform the

¹ SR = Systematische Rechtsammlung, (Classified Compilation of Federal Legislation).

other partner about his or her income, assets and debts. On application, the courts may compel the other partner or third parties to provide the information required and to produce the necessary documents.

In order to regulate matters in the event of the partnership being dissolved, the partners may conclude a special agreement and specify, for example, that the property will be shared according to the provisions of matrimonial law on participation in the property acquired during marriage. This type of agreement will be valid only if publicly certified by an authorised person (i.e. a notary).

Each partner may have an officially certified inventory drawn up of his or her respective assets, to be produced as evidence.

In the areas of tax law and inheritance law, registered partners will be treated like married couples. If one of the partners dies, the surviving partner will be regarded as a widow or widower with regard to entitlement to old-age and survivors' pensions and occupational pensions.

Notifications

The landlord of the joint home must be informed of the partnership's registration because notice of termination of the lease by the landlord is valid only if sent separately to each of the two partners.

Partnership and children

A couple living in a registered partnership are not permitted to adopt a child or to undergo assisted reproduction procedures. Adoption of the partner's child is also not permitted.

Where a partner has children, the other partner must assist his or her partner appropriately in fulfilling the obligation of support and in exercising parental authority, and must take the place of his or her partner when circumstances require (for example in the event of illness or absence).

Dissolution of the partnership

The two partners may make a joint application to the court for the dissolution of the partnership. Either partner may also request the court to dissolve the partnership if the couple has lived separately for at least one year.

As in the case of a divorce, entitlements to occupational pension benefits are shared. After the registered partnership has been dissolved, each partner will in principle be responsible for supporting himself or herself. However, where one person has, due to the distribution of tasks during the registered partnership, limited his or her paid work or has not worked, he or she may request reasonable maintenance payments from his or her partner until he or she is able to support himself or herself by working again.